

**Archivio selezionato:** Legislazione Nazionale

---

**Autorità:** Regio Decreto Legge - 27/11/1933, n. 1578

**Gazzetta uff.:** 05/12/1933, n. 281

**Classificazioni:** AVVOCATO - Albo - - in genere

**Testo vigente**

Epigrafe

REGIO DECRETO LEGGE 27 novembre 1933, n. 1578 (in Gazz. Uff., 5 dicembre, n. 281). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934, n. 36. - Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (1) (2) (3).

(1) Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli articoli 1 e 2 della legge 24 febbraio 1997, n. 27.

(2) A norma dell'articolo 49 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n.59, nel presente decreto, le espressioni: "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per la grazia e giustizia", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".

(3) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n.179, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, del presente provvedimento limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

## TITOLO II

### DEGLI ALBI PROFESSIONALI E DELLE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI

#### ARTICOLO N.22

##### Art. 22.

1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.
2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999 (1).
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma

3.

5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.

7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unità presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.

8. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento.

9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:

- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione.

10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarità formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell'Amministrazione in sede di contenzioso (2) (3) (4).

(1) Comma modificato dall'articolo 8, comma 4, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(2) Articolo modificato dall'articolo 2 della legge 20 aprile 1989, n. 142, sostituito dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242 e dall'articolo 1 bis del D.L. 21 maggio 2003, n. 112.

(3) A norma dell' articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 , il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(4) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n.179 , ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , del presente provvedimento limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

**Utente:** MASSIMO DE LUCA  
www.iusexplorer.it - 24.05.2017

---

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156